

DIRITTO DI AUTORE



ASPETTI SPECIFICI PER LE TESI DI DOTTORATO

La tesi di dottorato e il diritto di autore by Elena Giavari, 07.06.2022

is licensed under a

[Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/)



L'AUTORE DELLA TESI È IL DOTTORANDO

Il dottorando possiede i diritti di utilizzazione economica (salvo finanziamento di terzi)

Attenzione a non ledere i diritti di altri soggetti coinvolti

Esempi:

Utilizzo di materiale altrui senza autorizzazione,

Anticipazione di notizie o informazioni su progetti portati avanti da enti o istituzioni.

L'OBBLIGO DI LEGGE VIGE
SIA PER LA VERSIONE DIGITALE,
SIA PER LA VERSIONE A STAMPÀ DEL
SUO LAVORO.



MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE

Le tesi di dottorato in formato digitale devono essere depositate

prive di dispositivi di controllo

che ne comprometterebbero la corretta conservazione.

Sarà cura degli uffici competenti applicare le restrizioni richieste e motivate dal dottorando.

L'EMBARGO

L'embargo è il periodo di tempo durante il quale la tesi archiviata in un deposito istituzionale risulta **secretata** ed accessibile solo per la parte dei metadati (il periodo di tempo può variare fra i sei e i dodici mesi oppure, in casi eccezionali, per un periodo massimo di tre anni).

Il dottorando ha il diritto di chiedere un periodo di embargo, purché la richiesta sia debitamente motivata e giustificata.

L'embargo si applica solo quando è opportunamente motivato.

L'EMBARGO PER TESI IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

E' il caso di pubblicazioni presso un editore che non permette l'accesso aperto prima dell'avvenuta pubblicazione.

In questo caso, va attentamente considerato

se il prodotto editoriale in corso di pubblicazione

non **sia sostanzialmente diverso**

dalla tesi da cui deriva

*L'articolo che descrive il lavoro di ricerca compiuto durante il dottorato è infatti una produzione editoriale **diversa** dalla tesi e lo stesso può dirsi per un volume che ne rappresenti una significativa rielaborazione.*

In casi come questi, la pubblicazione della tesi in un archivio ad accesso aperto non dovrebbe condizionare, in alcun modo, la sua pubblicazione presso un editore commerciale.



TESI PREVIO ACCORDO CON TERZE PARTI

Se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più ampio, per il quale è stato precedentemente stipulato un accordo con un ente di ricerca esterno oppure con un ente finanziatore per la pubblicazione e la divulgazione della tesi solo dopo il completamento dell'intero progetto di ricerca, può essere legittimamente richiesto un periodo di embargo.

MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA

Quando il contenuto della tesi può in qualche modo mettere a rischio la sicurezza pubblica o nazionale. Inoltre, può essere richiesto un embargo per motivi di rispetto della legge vigente.

PRIVACY

Quando la tesi verte su una persona ancora in vita o deceduta di recente per la quale si teme di violare il diritto alla privacy, può essere richiesto un periodo di embargo




TESI BREVETTABILI

BREVETTI E DIRITTO D'AUTORE SONO DUE MONDI DISTINTI E PARALLELI

Il brevetto **tutela l'idea** e richiede un carattere di innovazione della ricerca tale da comportare non tanto un miglioramento dello stato dell'arte e della tecnica, quanto piuttosto un reale approccio nuovo alla risoluzione di un problema.

In sintesi, una ricerca può rientrare nella sfera della brevettabilità solo se è in grado di offrire nuove soluzioni che possano essere trasferite a livello tecnologico (trasferimento tecnologico) a beneficio della collettività (sviluppo industriale).

Anche la sola discussione, a porte chiuse, rende i contenuti della tesi non più brevettabili perché resi pubblici (alcuni regolamenti di ateneo avvertono esplicitamente chi abbia intenzione di avviare una procedura di brevetto che la discussione della tesi è da considerarsi una pre-divulgazione).




TESI BREVETTABILI

NON È IL DEPOSITO
IN UN ARCHIVIO AD ACCESSO APERTO
A IMPEDIRE LA BREVETTABILITÀ DI UNA RICERCA,
BENSÌ LA SUA DISCUSSIONE PUBBLICA.

La richiesta di brevetto deve essere obbligatoriamente effettuata prima della discussione della tesi, in quanto la discussione equivale a una sua pubblicazione.

Dopo che è stata depositata la domanda di brevetto è possibile depositare la tesi di dottorato in un archivio aperto.

Questo perché le norme nazionali, europee e internazionali, che regolano la proprietà intellettuale industriale (brevetti, marchi, modelli di utilità e disegni industriali) prevedono che nulla possa essere pubblicato prima del deposito della domanda di brevetto, ma solo in seguito



PLAGIO

[vc. dotta,
lat. tardo plāgiu(m),
dal gr. plágion,
nt. di plágios 'obliquo' ☼
1667]

DEFINIZIONI

Plagio, in *Treccani vocabolario online*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana


Nell'uso com., il fatto di chi pubblica o dà per propria l'opera letteraria o scientifica o artistica di altri;
anche con riferimento a parte di opera che venga inserita nella propria senza indicazione della fonte: un p. letterario.

Per estens., lo scritto o l'opera in cui il plagio si effettua:
quest'opera è un p., un vero p., un p. sfacciato; un detto francese afferma che in genere i dizionari sono plagi in ordine alfabetico

Plagio, in *Lo Zingarelli 2020*, Bologna, Zanichelli, 2020

1 appropriazione, totale o parziale, di lavoro altrui, letterario, artistico e sim., che si voglia spacciare per proprio | (est.) ciò che viene spacciato per proprio: questo libro è un plagio

2 nel diritto romano, comportamento criminoso di chi si impossessa dolosamente o fa commercio di un uomo libero o di uno schiavo altrui | nel diritto penale moderno, illecito penale di chi assoggetta qlcu. al proprio potere, privandolo di ogni libertà di giudizio e di iniziativa; dal 1981 non costituisce più reato




PLAGIO: EFFETTI PENALI

LEGGE 19 APRILE 1925, N. 475, REPRESSIONE DELLA FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI ALTRUI DA PARTE DI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI LAUREE, DIPLOMI, UFFICI, TITOLI E DIGNITÀ PUBBLICHE. (025U0475) (GU N.99 DEL 29-4-1925)

Art. 1

Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, **presenta, come propri**, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, **lavori che siano opera di altri**, è punito con la **RECLUSIONE da tre mesi ad un anno**.

La pena della reclusione **non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito**.



PLAGIO: EFFETTI PENALI

Art. 4 Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 é punito per il semplice fatto dell'offerta, *con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.*¹

*Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nell'illecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.*²

1. Le parti in corsivo sono state modificate dal DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507, Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205. (GU n.306 del 31-12-1999 - Suppl. Ordinario n. 233), Art. 67

2. Vedi nota 1.



Art. 5.

Nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.

La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, **ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato**. La cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi secondo e seguenti dell'art. 576 del codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

PLAGIO: SANZIONI IN AMBITO UNIVERSITARIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1071,
MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE.

(035U1071) (GU N.152 DEL 2-7-1935). ENTRATA IN VIGORE
DEL PROVVEDIMENTO: 17/07/1935. REGIO DECRETO-LEGGE
CONVERTITO DALLA L. 2 GENNAIO 1936, N. 73 (IN G.U.
01/02/1936, N. 26).

Art. 16.

La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al rettore o direttore, al Senato accademico ed ai Consigli di facolta' o scuola, e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignita' e dell'onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti: **a) ammonizione; b) interdizione temporanea da uno o piu' corsi; c) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni; d) esclusione temporanea dall'Universita' con conseguente perdita delle sessioni di esami.**

[segue...]



PLAGIO: SANZIONI IN AMBITO UNIVERSITARIO

... continua

...L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio della facoltà o scuola, in seguito a relazione del rettore o direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di facoltà o scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio. Contro la deliberazione del Consiglio di facoltà o scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.


L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) e anche di quelle di cui alle lettere b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico in seguito a relazione del rettore o direttore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma 4° del presente articolo, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore o direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti d'istruzione superiore del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Istituto sono integralmente applicate nello Istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.



UTILIZZO DI MATERIALI SOTTO TUTELA

In generale, si possono inserire nelle tesi materiali e parti di materiali di **pubblico dominio** oppure quelli per i quali si è ottenuta, per iscritto, l'autorizzazione al loro uso dagli aventi diritto.

Inserire nella tesi materiali o blocchi di materiali altrui (con la tecnica del copia/incolla), per i quali non si sia ottenuta regolare autorizzazione, costituisce una grave violazione.

Tali materiali o parti di materiali altrui possono essere utilizzati solo se vengono **“rielaborati”**.

Casi specifici: dati sensibili


Le tesi di dottorato, proprio per il loro carattere di documenti pubblici liberamente consultabili presso le due Biblioteche Nazionali Centrali, non devono contenere dati sensibili o personali (dati che consentono in qualche modo di risalire alle identità delle persone).

Una ricerca che dovesse contenere dati sensibili non dovrebbe essere l'oggetto di una tesi di dottorato.



Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati, **per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini** e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera;

se effettuati **a fini di insegnamento** o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire **per finalità illustrative e per fini non commerciali.**



Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

UTILIZZO DI MATERIALI SOTTO TUTELA

Come richiedere il permesso di
utilizzo a terzi

La richiesta deve essere inviata a chi detiene i diritti (nella maggior parte dei casi l'editore a cui sono stati ceduti i diritti di sfruttamento economico).

Nella richiesta è opportuno indicare:

- recapito: comprendente indirizzo postale, telefono ed e-mail;
- dettagli sul materiale per cui si richiede l'autorizzazione: titolo dell'articolo o del libro, autore o autori, ISSN/ISBN, volume, anno, numero e pagine;
- dettagli sull'uso del materiale: l'articolo intero, parti di esso, immagini, grafici o tabelle;
- dettagli su come verrà utilizzato il materiale, compresa l'indicazione che la tesi verrà inclusa in un archivio ad accesso aperto

